



21009/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -
Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Ud. 17/09/2020 - CC

R.G.N. 29859/2019

Cree 21009
Rep. //

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 29859/2019 R.G.,
sollevato del Tribunale di Milano con ordinanza del 05/08/2019 nel
procedimento vertente tra IVANA, da una parte, e
GRAFICHE MILANO PHARM SRL IN LIQUIDAZIONE,
dall'altra, ed iscritto al n. 11845/2019 R.G. di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS,
che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, determini la
competenza per territorio del Tribunale di Lodi a decidere
sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da Ivana
inverso l'atto di precetto intimatole il 19/09/2017 dal
Fallimento Grafiche Milano Pharm Srl. Conseguenze di legge.

6530
20

Rilevato che:

1. Ivana [redacted] avviò, dinanzi il Tribunale di Lodi, un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. avverso Fallimento Grafiche Milano Pharm s.r.l., che la intimava a pagare l'importo di euro 8054,77.

Il Tribunale adito, con provvedimento del 17/12/2018, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, accogliendo l'eccezione proposta dall'opposto, secondo cui l'art. 24 Legge Fallimentare prevede che il Tribunale che dispone il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dal fallimento stesso. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società.

2. La causa è stata così riassunta dalla [redacted] dinanzi il Tribunale di Milano, che, con provvedimento del 5/09/2019, ha proposto di ufficio il regolamento di competenza innanzi la Corte di Cassazione. Secondo il giudice di Milano, non rileverebbe nel caso di specie la disposizione della legge fallimentare: per "azioni che derivano dal fallimento" non si intenderebbero quelle azioni che con il fallimento sono collegate solamente da mera occasionalità, come nella fattispecie in esame, trattandosi di crediti già esistenti nel patrimonio del fallito.

Piuttosto, si applicherebbero i principi generali di cui agli articoli 27 e 480 c.p.c., secondo cui, nel caso in cui nel precetto manchi l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice della esecuzione, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, cioè il Tribunale di Lodi nella fattispecie.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della sussistenza della competenza del Tribunale di Lodi.

Considerato che:

4. Premessa la tempestività del regolamento di competenza proposto a seguito della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il conflitto va risolto in base all'applicazione dei principi generali previsti dal codice di procedura civile agli articoli 27 e 480, e non in base all'art. 24 della Legge Fallimentare.

Vero è che la formulazione prevista da quest'ultimo articolo è generica e lascia adito a diverse interpretazioni circa la formula "azioni che derivano dal fallimento". Ma è orientamento costante della giurisprudenza che per esse si intendano quelle azioni che sono strettamente connesse al fallimento e che trovano in esso il loro fondamento, come, a titolo esemplificativo, l'azione revocatoria, la responsabilità nei confronti del curatore o le impugnazioni di competenza del Tribunale fallimentare.

Tuttavia, tale connessione non è presente nel caso in cui il curatore agisca per recuperare crediti già presenti nel patrimonio del fallito anteriormente l'inizio della procedura concorsuale, poiché l'azione non trova causa nel fallimento, ma è ad esso collegato da mera occasionalità.

Non sono, pertanto, attratte nella sfera di competenza del tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, siano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restano soggette a tutte le regole processuali ad essi applicabili ove fossero state promosse dal fallito: e tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, né da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possano essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente.

Del resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che vi è deroga alla *vis atractiva* dell'art. 24 legge fallimentare per tutte le azioni già presenti *in nuce* nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, senza che in contrario rilevi il virtuale recupero di mezzi alla massa e salvo che le controversie vengono a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Tale è anche il giudizio di opposizione all'esecuzione individuale promossa dal curatore nei confronti di un debitore del fallito, opposizione in cui si discute della sussistenza del diritto e dell'attuale titolarità da parte del fallito stesso e, per esso della massa.

La competenza a conoscere dell'opposizione alla esecuzione forzata promossa dall'imprenditore *in bonis* che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l'applicabilità né dell'art. 51 della legge fallimentare, né dell'art. 24 della stessa legge, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualità (Cfr. Cass. 2487/2001, Cass. 15303/2004, nel caso dell'amministrazione straordinaria).

In conclusione, nel novero delle azioni 'non attratte' perché trattasi di controversia inerente al diritto già esistente nel patrimonio del fallito e perché nessuna deviazione dalla disciplina tipica deriva dal mero accidente del fallimento del titolare del diritto di credito sopravvenuto al conseguimento del relativo titolo, va, dunque, ricondotta l'opposizione all'esecuzione proposta da Ivana .

5. Per tali motivi va dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi; non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento intrapreso ad impulso officioso.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lodi

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
della Corte suprema di Cassazione in data 17 settembre 2020.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 2 OTT. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

